



RELAZIONE TECNICA

Il Disegno di legge prevede norme di modifica e integrazione di alcune disposizioni contenute nella vigente l.r. n. 12/2015 di natura prevalentemente ordinamentale e programmatica, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Nel complesso, il DDL non prevede effetti finanziari nel Bilancio di previsione regionale 2023-2025. Si forniscono di seguito le valutazioni di natura finanziaria relative alle singole disposizioni.

Gli articoli **1 e 2** contengono modifiche alla denominazione della rubrica del Titolo VIII e della Sezione III del medesimo Titolo VIII della l.r. 12/2015, trattasi di norme ordinamentali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo **3** novella l'articolo 153 della l.r. 12/2015 enunciando ai commi 1 e 2 le finalità della legge regionale disponendo espressamente, al comma 2, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ai commi successivi viene ridefinito l'inquadramento dell'agricoltura sociale e delle fattorie sociali, attraverso la puntuale definizione di tali attività.

Al comma 7 si rinvia ad apposito regolamento di attuazione la definizione delle modalità operative per l'esercizio di tale attività.

L'articolo contiene, pertanto, disposizioni di indirizzo e programmazione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo **4**, di modifica dell'articolo 154 della l.r. 12/2015, stabilisce le caratteristiche che devono possedere gli edifici e i luoghi in cui si svolge l'attività di fattoria sociale, trattasi di norma ordinamentale a carattere prescrittivo da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo **5** interviene abrogando l'articolo 155 della l.r. 12/2015 che prevedeva l'obbligo della presenza di operatori socio-sanitari in possesso di qualifica nelle fattorie sociali. Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. **6** novella l'articolo 156 e stabilisce il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale, da individuarsi negli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 codice civile e nelle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 in cui, in conformità all'art. 2, comma 4, L. 141/2015, il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole sia prevalente.

Trattasi di norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Gli articoli **7 e 8** prevedono, aggiornando la precedente normativa, la definizione di un elenco regionale delle fattorie sociali e di un logo distintivo che identifichi tali attività. L'elenco è istituito e aggiornato dalle strutture regionali competenti per materia con le risorse umane e strumentali disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Per quanto riguarda il logo, la sua realizzazione non comporterà maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto verrà scelto tra proposte, presentate a titolo gratuito, che saranno richieste agli operatori di fattoria sociale presenti nel territorio regionale, attraverso la



collaborazione con le organizzazioni di settore. Si vuole così coinvolgere direttamente gli operatori con la loro creatività, per proporre un'immagine che verrà selezionata per diventare il logo ufficiale delle fattorie sociali della Regione Umbria.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 159 della vigente l.r. n.12/2015. Tale articolo dispone gli interventi della Regione Umbria finalizzati a favorire l'agricoltura sociale.

Le disposizioni contenute nell'articolo ai commi 2, 3 e 4 sono di natura programmatica e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tra gli interventi di cui al **comma 1, la lettera a)** prevede la valorizzazione dei beni immobili del patrimonio regionale a supporto di soggetti che svolgono agricoltura sociale attraverso l'assegnazione, con le procedure di aggiudicazione previste dall'art. 17 della l.r. 4 dicembre 2018, n.10, di beni regionali a soggetti dell'agricoltura sociale.

Da tale disposizione potrebbero derivare nuove entrate per il bilancio regionale relative al canone di concessione o di locazione previsto ai sensi del richiamato articolo 17 della l.r. n.10/2018.

La quantificazione di tali entrate risulta, però, non determinabile preventivamente in quanto la loro entità è correlata all'individuazione dei beni oggetto di concessione o locazione, alla loro destinazione specifica e alle condizioni stabilite negli atti posti in essere a seguito delle procedure ad evidenza pubblica.

La previsione degli stanziamenti di tali entrate nel bilancio regionale potrà avvenire solo al momento dell'attuazione di tali interventi e successivamente all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica richiamate nella disposizione.

Tali entrate, **come disposto nel successivo articolo 16** del presente DDL, di modifica dell'articolo 223 della vigente legge regionale, saranno iscritte al Titolo 3, Tipologia 100 del bilancio regionale (in un capitolo di entrata che verrà appositamente istituito), e destinate, subordinatamente al loro accertamento, al finanziamento degli interventi di cui alla successiva lettera b).

La lettera b) del comma 1 prevede la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, al fine del loro impiego nelle mense pubbliche attraverso azioni di informazione. Tale intervento, già previsto all'articolo 159 della vigente l.r. n. 12/2015, è già finanziato con le risorse stanziata alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale, al capitolo di spesa 3557_S denominato "Spese per promozione prodotti agroalimentari e attività di fattoria sociale (art.159 l.r.12/2015)". Con il presente disegno di legge, come previsto al successivo articolo 16, di modifica e integrazione dell'articolo 223 della l.r. n. 12/2015 (Norma finanziaria), vengono destinate al finanziamento di tali interventi anche le eventuali risorse provenienti dalle concessioni o locazioni dei beni regionali di cui alla suddetta lettera a) del comma 1, previo accertamento delle suddette entrate.

Gli interventi di cui alla lettera c) prevedono l'inserimento nell'ambito della programmazione comunitaria di sviluppo rurale (PSR) di azioni a favore delle attività di agricoltura sociale e particolarmente dell'imprenditoria femminile e dei giovani agricoltori, azioni che determinano una priorità di intervento a favore di determinate categorie. Anche tale disposizione è di natura programmatica, stabilendo che nei diversi cicli della programmazione del PSR vengano inserite misura a favore dell'agricoltura sociale che trovano il loro finanziamento all'interno delle risorse comunitarie e nazionali destinati al PSR. Gli interventi di cui alla lettera d) prevedono espressamente la promozione delle attività di agricoltura sociale e dei prodotti delle fattorie sociali attraverso le piattaforme informatiche di cui la Regione dispone e non generano quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 sono di natura programmatica e ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

L'articolo **10** introduce (con l'inserimento dell'articolo 159 bis) l'Osservatorio regionale per l'Agricoltura sociale presso l'Assessorato regionale alle politiche agricole e agroalimentari. Il funzionamento di tale organismo è regolato dai commi da 2 a 5, ove al comma 4 viene espressamente specificato che il funzionamento dell'Osservatorio è assicurato dalle strutture dell'Assessorato con le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Gli articoli **11 e 12** modificano rispettivamente gli articoli 161 e 163 della l.r. 12/2015 prevedendo modifiche ordinarie a tali articoli da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo **13** apporta modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'articolo 165 sopprimendo alcune tipologie di sanzioni connesse all'esercizio di attività di agricoltura sociale e introducendo contestualmente la sanzione di cui al comma 1, lettera c del medesimo articolo 13. Gli effetti finanziari di tali modifiche non possono essere preventivamente stimati e quantificati e comunque, rappresentano entrate che per la loro natura vengono accertate nei bilanci per cassa, a seguito della loro riscossione. Tali entrate sono comunque di competenza dei comuni, ai sensi di quanto disposto al comma 10 del vigente articolo 165 e del successivo articolo 14 del presente DDL.

Gli articoli **14 e 15 e 17** contengono disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo **16** apporta le modifiche sopra illustrate all'articolo 223 della l.r. 12/2015 (Norma Finanziaria) afferenti la previsione delle entrate derivanti dal comma 1, lettera a) dell'articolo 159 come modificato dall'**articolo 9** del DDL e la loro destinazione, subordinatamente all'accertamento delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 159.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Simonetta Silvestri

SIMONETTA
SILVESTRI
12.04.2023
11:41:51
GMT+00:00

